



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

DS7 n. 851/2016 del 30/05/2016
Fascicolo 2016 04.05.02/000017

OGGETTO: ESCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., DELLA "PROPOSTA DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN VARIANTE AL PEC AREA TCR2 - CORSO ROMA 32-36 APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14/2010 DEL 26.10.2010" DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

Premesso che:

con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in “Gestione Infrastrutture” e “Servizi Ambientali e Reti”, e che a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del “Settore Servizi Ambientali e Reti”;

L'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che:

- con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, si è reso necessario da parte della Regione Piemonte rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016, formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016 e pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.
- il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente:
ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di

VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

- la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

Dato atto che a seguito della trasmissione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*, da parte dell'Ente si è, tuttavia, reso necessario chiedere indicazioni, con nota prot. 21874 del 13.4.2016, alla Regione Piemonte di come operare nel caso dei procedimenti di verifica di VAS, come il caso rappresentato nel presente provvedimento, per strumenti di natura urbanistica già attivati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della DGR citata non essendo contemplata tale casistica nel provvedimento.

Rilevato che nello specifico, poiché risulta modificato con la soprarichiamata DGR - vedi schede I.3 ed I.4 - l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi attraverso la previsione di una procedura integrata con l'attivazione della Fase di Verifica di VAS solo dopo l'accoglimento del PEC, è stato richiesto alla Regione Piemonte di confermare, con la sopracitata nota prot. 21874 del 13.4.2016, l'orientamento dell'Amministrazione Comunale, a garanzia del completamento della procedura di Verifica di VAS, ovvero di provvedere con l'adozione del provvedimento conclusivo nei termini previsti dall'art. 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i. per la sua pubblicazione sul sito e trasmissione ai soggetti interessati, quando dall'esito dell'istruttoria e dei pareri ricevuti dai soggetti con competenze in materia ambientale non emergesse l'esigenza di assoggettamento alla VAS.

Considerato che, in merito al quesito proposto sulle modalità procedurali di cui alla nota prot. 21874 del 13.4.2016, dalla Regione Piemonte non sono state formulate osservazioni nei termini temporali fissati dalla L. 241/90 e s.m.i. e che, in particolare, in difetto di parere espresso da parte dei soggetti interpellati entro 30 giorni dalla richiesta trova applicazione l'art. 17 -bis *“Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici”* della L.241/90 e s.m.i. modificata con la L. 124/2015.

Rilevato, pertanto, fatte salve, ulteriori diverse future disposizioni od indicazioni regionali, risulta che il procedimento in questione possa essere concluso in quanto condotto coerentemente alla norma nazionale per la disciplina delle procedure di VAS;

Quanto sopra premesso, si riporta quanto di seguito rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame rappresentato da una proposta di modifica di S.U.E., ovvero, che:

- il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso il documento tecnico preliminare, pervenuto il 05.02.2016 all'Autorità Competente con nota ID 2007972 del 4.2.2016, della **“Proposta**

di piano esecutivo convenzionato in variante al PEC Area Tcr2 – Corso Roma 32-36 approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 14/2010 del 26.10.2010”, procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

- oggetto dell'istruttoria del procedimento è stata la documentazione relativa al progetto e costituita dagli elaborati: *Tav.o8v Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.*
- il PEC oggetto della Variante - proposto dalla Società Piemonte Immobili s.r.l. secondo i disposti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. - è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Commissario Straordinario (articolo 42 Testo Unico Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) numero 14/2010 del 26.01.2010, volto alla riconversione a destinazione residenziale dell'ambito Tcr2, un tempo occupato da insediamenti produttivi, la cui originaria istanza era stata presentata nel 2006 e modificata ed integrata tra il 2006 e il 2008.
- l'ambito di PEC, corrispondente a una superficie territoriale di 7.545 mq, è localizzato nella porzione nord-occidentale del territorio di Moncalieri, in sinistra orografica del Torrente Sangone, poche centinaia di metri a monte della sua confluenza nel Po.
- più nel dettaglio l'area, di forma pressoché trapezoidale, è delimitata a nord-ovest da Via delle Fonderie, a nord dall'area "Fiat Progetto" (riqualificata da una decina d'anni), a est dal corso del Torrente Sangone e a sud da un insediamento industriale di tipologia analoga a quella che caratterizzava l'ambito in oggetto. Il limite occidentale coincide con C.so Roma, che costituisce il principale asse di collegamento tra Torino (Piazza Bengasi) e il centro di Moncalieri.
- sulla base del documento tecnico preliminare la Variante è finalizzata unicamente a rettificare l'errata perimetrazione della superficie territoriale oggetto dello strumento urbanistico esecutivo. E' stata, infatti, riscontrata la diversa titolarità di un basso fabbricato di ridotte dimensioni (circa 78 mq), distinto al Catasto Terreni al foglio 3, particella 912/p (ex particella 264/p), che, per errate trascrizioni documentali in Atti, è stato inserito nella perimetrazione del PEC presentato dalla Società Piemonte Immobili e che risulta invece di proprietà della Società Coro di M. Benoffi & c. s.a.s., proponente il PEC limitrofo.
- E' dichiarato che sono state effettuate, da parte del proponente il PEC, le necessarie variazioni catastali frazionamento, tipo mappale, pratica Docfa n°43478.1/2015 ed è stata elaborata la documentazione progettuale di Variante urbanistica.

Rilevato che:

- il procedimento è stato attivato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 9384 del 13.2.2016 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati ed ai componenti l'OTC ai quali, indicando le modalità di consultazione della documentazione in esame, garantita tramite pubblicazione sul sito web, è stato richiesto il parere/contributo di competenza.
- l'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato inoltre pubblicato per la consultazione da parte del pubblico ed è attualmente visionabile

sul sito istituzionale dell'ente a far data dal 16.02.2016 a tutt'oggi., ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

- Con nota prot. 13466 del 3.3.2016 è stata disposta la convocazione di Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 22.03.2016 per l'esame del Documento Tecnico Preliminare, ad oggetto "Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) – Variante al piano esecutivo convenzionato Area Tcr2 del PRGC – Corso Roma 32-36" il cui Verbale è stato trasmesso con nota prot. 22073 del 14.4.2016.

Dato atto che sono pervenuti e acquisiti agli atti dell'Autorità Competente i pareri da parte di ARPA (prot. 13816 del 08.03.2016) e dell'Ente Parco (prot. 17069 del 21.03.2016);

Dato atto che, come emerge dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016, i cui esiti sono riportati di seguito, l'istruttoria condotta nell'ambito della Conferenza dei Servizi ha portato alla conclusione, sulla base della documentazione presentate e rilevata l'assenza di impatti non significativi, risultano presenti le condizioni di esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica:

Si da atto che l'intervento riguarda una riduzione delle superfici del PEC per effetto delle verifiche sulla titolarità dei mappali rappresentate, da una diminuzione di circa 82 mq. di slp, e da contestuale riduzione delle superfici residenziali.

In merito alla qualità dei terreni il tecnico della società proponente sono state eseguite indagini, presso le prospettate aree delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi, che non hanno mostrato evidenze di contaminazione.

Tali indagini dovranno essere acquisite ufficialmente nell'ambito della procedura urbanistica.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque previste dall'impianto geotermico dovrà essere regolarizzata la posizione amministrativa dello stesso, di competenza del Comune di Moncalieri ex Legge Regionale 13/90.

Viste le posizioni e i pareri espressi, la Conferenza si esprime per il non assoggettamento della proposta in variante del PEC presentata alla fase di valutazione di VAS.

Rilevato che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente;

Evidenziato che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi, con nota prot. prot. 22073 del 14.4.2016, è pervenuto parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con nota prot 22448 del 15.4.2016;

Rilevato che con tale nota, (considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata a sensi della parte III del Dlgs 42 del 22.01.2004 e s.m.i. e che l'area di intervento si configura come un'area dismessa in fase di degradazione a causa del deperimento di strutture non più oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il recupero della stessa area si fonda sul recupero di un'area ex-industriale attraverso l'integrazione di un tessuto urbano residenziale), la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il comune e la provincia di Torino ritiene, per quanto di competenza, che le opere in questione, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto paesaggistico in esame e non siano dunque da sottoporre alla successiva procedura di valutazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Considerata la prossimità delle aree interessate dal PEC al torrente Sangone ed al Parco Fluviale del Po, sebbene il contesto in cui si colloca sia urbanizzato, si ritiene di valutare attentamente gli aspetti sottoriportati:

- *la progettazione architettonica dovrà essere particolarmente curata, nei materiali e nei dettagli, e armonizzata al contesto esistente sulle sponde del fiume mirando ad una percezione adeguata degli affacci;*
- *dovrà essere posta particolare cura al disegno delle zone verdi conferendo al disegno compositivo un carattere di organicità e mantenimento oltre che valorizzazione della fascia verde esistente.*

Considerati i contenuti della “Proposta di piano esecutivo convenzionato in variante al PEC Area Tcr2 – Corso Roma 32-36 approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 14/2010 del 26.10.2010” così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all’istruttoria espletata;

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS che il progetto attuativo del piano non farebbe prevedere alcuna notevole ripercussione negativa dell’ambiente ed il sito non ricade in aree naturali protette;

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti con competenze in materia ambientale preposti che, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti del PEC, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Dato atto che dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016, viste le posizioni e i pareri espressi, la Conferenza dei Servizi si è espressa per l’esclusione dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS.

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*”, all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Vista la successiva DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016, di cui l’Allegato 1 alla deliberazione sostituisce, integrandolo, l’Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931,

inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, aggiornandoli ai nuovi indirizzi relativi alla VAS specifici per la pianificazione urbanistica e territoriale.

Rilevato come in tale Delibera viene specificato come la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente costituisca l'elemento determinante ai fini della sottoposizione o meno alla fase di valutazione della variante dello strumento urbanistico;

Dato atto che, nel caso in esame, non sono presenti tali effetti significativi sull'ambiente, come emerge dagli esiti dell'istruttoria condotta in sede di Conferenza dei Servizi del 22.3.2016, riportati nel Verbale della medesima Conferenza nonché dai pareri e dai contributi acquisiti da parte dei soggetti con competenza ambientale interpellati nel corso del procedimento;

Viste le *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)”* (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) con entrata in vigore dal 26.4.2015 in merito alle definizioni delle opere e progetti sottoposti a VIA;

Visti i contenuti applicativi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 *“Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”* (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015), pubblicata sul BU17S1 30/04/2015 della Regione Piemonte;

Valutata quindi la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC), che:

- non ricade nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. o di Valutazione di Incidenza, e non ricade in aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,

- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la *“Proposta di piano esecutivo convenzionato in variante al PEC Area Tcr2 – Corso Roma 32-36 approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 14/2010 del 26.10.2010”* sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”*

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la **“Proposta di piano esecutivo convenzionato in variante al PEC Area Tcr2 – Corso Roma 32-36 approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 14/2010 del 26.10.2010”** dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, integrando eventualmente le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso, ovvero che:

- in merito alla Valutazione della qualità dei terreni (dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016): le indagini eseguite, presso le prospettate aree delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi, che non hanno mostrato evidenze di contaminazione, dovranno essere acquisite ufficialmente nell'ambito della procedura urbanistica.

- in merito alla Autorizzazione allo scarico delle acque provenienti (dal Verbale della Conferenza del 22.03.2016) dovrà essere regolarizzata la posizione amministrativa dello stesso, di competenza del Comune di Moncalieri ex Legge Regionale 13/90.

- in merito alla Tutela dei beni paesaggistici (parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino nota prot 22448 del 15.4.2016):

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata a sensi della parte III del Dlgs 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Considerato che l'area di intervento si configura come un'area dismessa in fase di degradazione a causa del deperimento di strutture non più oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il recupero della stessa area si fonda sul recupero di un'area ex-industriale attraverso l'integrazione di un tessuto urbano residenziale;

Considerata la prossimità delle aree interessate dal PEC al torrente Sangone ed al Parco Fluviale del Po, sebbene il contesto in cui si colloca sia urbanizzato;

Siano valutati attentamente gli aspetti sottoriportati:

- la progettazione architettonica dovrà essere particolarmente curata, nei materiali e nei dettagli, e armonizzata al contesto esistente sulle sponde del fiume mirando ad una percezione adeguata degli affacci;
- dovrà essere posta particolare cura al disegno delle zone verdi conferendo al disegno compositivo un carattere di organicità e mantenimento oltre che valorizzazione della fascia verde esistente.”

- in merito alla alle Aree Naturali Protette, rilevato dal parere dell' Ente Parco (prot. 17069 del 21.03. 2016) che:

- la proposta di intervento interessa in modo perimetrale l'Area Contigua F3 in sponda sx torrente Sangone, ai sensi della L.R. 19/2009, ed ai sensi del Piano d'area la zona 212 T in fascia di pertinenza fluviale,
- La zona 212 T del Piano d'Area prevede una specifica scheda progettuale la n. 9 delle NdA che nella fattispecie nella zona interessata prevede una rinaturalizzazione della sponda con il mantenimento/creazione sulla sommità della scarpata dell'alveo un percorso di fruizione ciclopedonale.

Si tratta di area contigua ai sensi della sopra richiamata L.R. 19/2009, in particolare dell'art. 26 l'Ente Parco non è tenuto ad esprimere pronunciamenti in merito.

A livello meramente consultivo si evidenzia tuttavia che sono da approfondire le soluzioni di massima proposte in merito alla riqualificazione della sponda sinistra del torrente Sangone, differenziando e separando con maggiore evidenza la percorribilità ciclopedonale da quella veicolare, in conformità alla soprarichiamate indicazioni della scheda progettuale del Piano d'Area.

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;

6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;

7. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

8. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore
Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino

AMB/EM